

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

SOMMARIO

Premessa		3
Articolo 1	Principi generali	
Articolo 2	Commissione Disciplinare	
Articolo 3	Funzioni della Commissione Disciplinare	
Articolo 4	Funzioni del Coordinatore e della Commissione Disciplinare	
Articolo 5	Attivazione del Procedimento	
Articolo 6	Archiviazione immediata	
Articolo 7	Apertura del Procedimento Disciplinare	
Articolo 8	Istruttoria	
Articolo 9	Audizione formale	
Articolo 10	Relazione sull'espletata istruttoria	
Articolo 11 dibattimenta	Provvedimenti del Consiglio – Fissazione e comunicazione della data d	ell'udienza
Articolo 12	Udienze dibattimentali	
Articolo 13	Verbale	10
Articolo 14	Riapertura dell'istruttoria	10
Articolo 15	Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria	10
Articolo 16	Decisione allo stato degli atti	
Articolo 17	Decisione	11
Articolo 18	Prescrizione dell'azione disciplinare	11
Articolo 19	Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare	
Articolo 20	Lettura del dispositivo	
Articolo 21	Pubblicazione	12
Articolo 22	Rinvio della decisione	12
Articolo 23	Requisiti della decisione	12
Articolo 24	Notificazione della decisione	
Articolo 25	Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari	
Articolo 26	Rinvio	13

Premessa.

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in attuazione delle disposizioni previste dal Capo V del D. Lgs. 139/2005 e del "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale" (Regolamento Nazionale) emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 6 marzo 2008, quale atto interno di natura procedimentale di una peculiare funzione del Consiglio dell'Ordine in conformità alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali

- 1. E' scopo del procedimento disciplinare l'accertamento di responsabilità disciplinari nei confronti degli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa.
- 2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
- E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio.
- 3. Il procedimento è disciplinato dagli artt. da 49 a 57 del D. Lgs. 139/2005, dal Regolamento Nazionale e dal presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, salvo il disposto del successivo art. 25.
- 4. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano limitatamente al loro contenuto procedimentale altresì, per i casi di morosità.



Capo II

COMMISSIONE DISCIPLINARE

Articolo 2 - Commissione Disciplinare

1. Il Consiglio dell'Ordine, all'atto del suo insediamento o anche in un momento successivo, può istituire una Commissione Disciplinare alla quale demandare l'attività istruttoria dei procedimenti disciplinari, nonché la Fase Preliminare di cui al Capo III.

Essa è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti nominati fra i Consiglieri dell'Ordine in carica.

All'atto della nomina della Commissione il Consiglio dell'Ordine ne indica il Coordinatore.

- 2. La Commissione dura in carica per il periodo di permanenza in carica del Consiglio dell'Ordine che l'ha nominata e decade con esso al termine della Consiliatura.
- 3. Qualora uno o più componenti della Commissione rinuncino alla carica, ovvero siano impossibilitati ad esercitare le funzioni a causa di impedimento non temporaneo, il Coordinatore ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine che provvede alla nomina dei sostituti, i quali resteranno in carica sino allo scadere del termine di cui al precedente comma 2. Ove la rinuncia o la causa di impossibilità non temporanea riguardino il Coordinatore, la comunicazione viene effettuata dal componente della Commissione più anziano per iscrizione all'Albo.
- 4. La Commissione è convocata dal Coordinatore tramite e-mail o telefax almeno 3 giorni prima della riunione.
- 5. Le riunioni della Commissione si tengono presso la sede dell'Ordine.
- 6. La Commissione esprime i pareri di cui all'art. 3, a maggioranza dei presenti, con diritto dei dissenzienti di ottenere la verbalizzazione dei motivi di dissenso.
- 7. Il componente la Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute per tre volte in un anno solare viene dichiarato decaduto e sostituito dal Consiglio dell'Ordine.
- 8. Alle riunioni della Commissione, può partecipare, con funzioni di segreteria e di consulenza il legale specificatamente incaricato dal Consiglio dell'Ordine.



Articolo 3 - Funzioni della Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare, al fine di fornire al Consiglio dell'Ordine il parere di archiviazione ovvero di apertura del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 del Regolamento Nazionale, esamina la documentazione pervenuta, forma il fascicolo completandolo con tutti gli elementi utili e relaziona al Consiglio sugli addebiti rivolti all'Iscritto e sulle difese da lui svolte.

Articolo 4 - Funzioni del Coordinatore e della Commissione Disciplinare

- 1. Il Coordinatore della Commissione è il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, limitatamente alla Fase Preliminare e alla Fase Istruttoria. Egli:
- a) convoca la Commissione e ne presiede le riunioni;
- b) nomina al suo interno un relatore per ogni singolo procedimento;
- c) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la ricusazione ai sensi dell'art. 52 C.P.C.
- d) coordina e sovraintende tutte le attività propedeutiche al funzionamento della Commissione.
- 2. Nel caso di impedimento del Coordinatore, le funzioni indicate nel comma 1 sono assolte dal componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, il quale esercita anche le funzioni del Coordinatore previste in altre parti del Regolamento, nella ipotesi di impedimento o assenza del Coordinatore stesso.

Capo III

FASE PRELIMINARE

Articolo 5 - Attivazione del Procedimento

1. Allorché pervenga all'Ordine una notizia di possibile rilevanza disciplinare ovvero una delle richieste di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Nazionale, il relativo atto o documento è trasmesso, senza indugio, dal Segretario dell'Ordine al Coordinatore della Commissione Disciplinare. La medesima procedura è seguita qualora la notizia pervenga al Consiglio dell'Ordine da parte del Presidente del Consiglio stesso o da parte di un Consigliere ovvero venga appresa nel corso di una riunione del Consiglio.

- 2. Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati. Essi sono distrutti da parte della Commissione.
- 3. Il Coordinatore della Commissione Disciplinare, previa numerazione cronologica della notizia, provvede all'apertura di un fascicolo.
- 4. Successivamente all'apertura del fascicolo, il Coordinatore della Commissione Disciplinare, previa assegnazione della pratica ad un relatore, provvede a comunicare, a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, all'Iscritto interessato l'apertura del fascicolo invitandolo, nel contempo, a prenderne visione ed a produrre memorie e documenti difensivi entro un termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
- 5. La Commissione Disciplinare procede all'esame della documentazione prodotta, alla eventuale audizione preliminare dell'incolpato e dell'esponente e predispone una sintetica relazione contenente le proprie conclusioni ed il proprio parere da sottoporre al Consiglio dell'Ordine.
- 6. Terminata tale attività, il fascicolo disciplinare viene portato, per il tramite del Coordinatore della Commissione, all'esame del Consiglio nella prima riunione utile all'uopo fissata. Il Coordinatore della Commissione, o il relatore nominato, illustra, quindi, al Consiglio la relazione della Commissione Disciplinare con le conclusioni ed il parere in merito all'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto, ovvero alla archiviazione immediata.

Articolo 6 - Archiviazione immediata

- 1. Il Consiglio dell'Ordine, udita la relazione del Coordinatore della Commissione Disciplinare, o del relatore incaricato, può deliberare l'archiviazione immediata nelle ipotesi di cui al 2° comma dell'articolo 7 del Regolamento Nazionale.
- 2. La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, all'Iscritto interessato, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 dell'articolo 5.

Capo IV

APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA

Articolo 7 - Apertura del Procedimento Disciplinare



- 1. Il Consiglio dell'Ordine, udita la relazione del Coordinatore della Commissione Disciplinare o del relatore incaricato nei casi in cui non provveda all'archiviazione immediata ai sensi dell'art. 6, delibera la formale apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto con contestuale formulazione dei capi di incolpazione, notificandola all'Iscritto medesimo a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nonché comunicandola ai soggetti di cui agli articoli 7, commi 1 e 3, e 25 del Regolamento Nazionale.
- 2. La delibera consiliare deve essere succintamente motivata e contenere la specifica indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare ovvero l'indicazione delle norme di legge o regolamentari o del codice deontologico che si ritengono violate.
- 3. Il fascicolo del procedimento disciplinare aperto viene quindi assegnato alla Commissione Disciplinare per lo svolgimento della attività istruttoria.

Articolo 8 - Istruttoria

- 1. La Commissione Disciplinare convoca per un'audizione formale l'incolpato, tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, che deve contenere, oltre la comunicazione della possibilità di farsi assistere da un avvocato o da un Iscritto ad un qualsiasi Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'invito a comparire ed a presentare eventuali ulteriori memorie difensive e documenti, entro e non oltre il termine perentorio di gg. 15 dalla ricezione della convocazione. Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni liberi.
- 2. Ove la Commissione lo reputi opportuno può essere ascoltato anche l'esponente, nonché altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti, se indicati dall'incolpato o dall'esponente.
- 3. La Commissione Disciplinare assume, altresì, tutte le notizie utili all'istruttoria nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
- 4. Nell'ipotesi in cui l'incolpato o il difensore previamente nominato non siano presenti, la Commissione Disciplinare, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente, ovvero in difetto si procede in loro assenza.
- 5. La Commissione può nominare, tra i propri componenti, un relatore.

Articolo 9 - Audizione formale

- 1. Il Coordinatore della Commissione, ovvero il relatore incaricato, dà lettura dei capi di incolpazione, ed espone i fatti oggetto del procedimento disciplinare.
- 2. Il Coordinatore della Commissione Disciplinare o il relatore incaricato rivolge domande direttamente all'incolpato, all'eventuale esponente e ai soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti. Le domande possono essere avanzate anche dagli altri componenti della Commissione.
- 3. I soggetti a conoscenza dei fatti, se ammessi, sono previamente invitati ad impegnarsi a riferire il vero ed a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza.
- 4. Nel caso di audizione dell'incolpato e dell'esponente, l'incolpato ha il diritto di essere ascoltato per ultimo e, personalmente o tramite il suo difensore, di esporre ogni argomento utile alla propria difesa.
- 5. La Commissione può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando la trattazione ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenti istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.
- 6. Qualora alle eventuali richieste istruttorie non venga dato riscontro entro i termini stabiliti, la Commissione può decidere allo stato degli atti.
- 7. Se nel corso dell'audizione emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi di incolpazione, la Commissione apre un separato fascicolo da avviare alla fase preliminare.

Articolo 10 - Relazione sull'espletata istruttoria

1. Conclusa l'istruzione, il relatore ovvero il Coordinatore della Commissione, provvede a riferire al Consiglio le risultanze dell'attività istruttoria, a mettere a disposizione del Consiglio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito, e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari.

CAPO V

IL DIBATTIMENTO

Articolo 11 - Provvedimenti del Consiglio – Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale.

- 1. Il Consiglio, dopo aver sentito il relatore o il Coordinatore della Commissione, fissa la data dell'udienza dibattimentale, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni al riguardo.
- 2. Il Consiglio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione.
- 3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
- 4. Tra la data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno quindici giorni liberi.

Articolo 12 - Udienze dibattimentali

- 1. Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, il Consiglio ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
- 2. Le udienze avanti il Consiglio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio medesimo.
- 3. L'incolpato può farsi assistere da un difensore che abbia i requisiti indicati all'articolo 8, 2° comma del Regolamento Nazionale.
- 4. All'udienza dibattimentale il relatore, ovvero il Coordinatore della Commissione istruttoria, espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito della istruttoria esperita. Successivamente, vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, l'incolpato, nonché, eventualmente, i testi ammessi con provvedimento del Consiglio. Dopo l'escussione testimoniale viene data la parola all'incolpato, allorché ne faccia richiesta.
- 5. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio può rinviare il procedimento ad altra udienza dibattimentale.
- 6. In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio, dopo aver sentito l'incolpato, può disporre la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva ovvero di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.

Articolo 13 - Verbale

Il processo verbale dell'udienza dibattimentale deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione del Pubblico Ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione dell'incolpato e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese:
- l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;
- i provvedimenti adottati dal Consiglio in udienza;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio durante la riunione in Camera di Consiglio;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

Articolo 14 - Riapertura dell'istruttoria

- 1. Il Consiglio può disporre la riapertura dell'istruttoria, rinviando l'udienza dibattimentale ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenti istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.
- 2. In tal caso il Consiglio può disporre:
- la richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

Capo VI

I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 15 - Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria

1. L'ordinanza istruttoria di cui all'articolo 14 viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'incolpato, se assente.

Articolo 16 - Decisione allo stato degli atti

1. Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio, all'udienza dibattimentale fissata, decide allo stato degli atti.

Articolo 17 - Decisione

- 1. Espletati gli incombenti dibattimentali, il Consiglio si ritira per deliberare.
- 2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3. Il Consiglio delibera con decisione motivata.
- 4. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere:
- nell'archiviazione del procedimento;
- nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del presente Regolamento;
- nell'irrogazione delle seguenti sanzioni: censura, sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni, radiazione dall'Albo.

Articolo 18 - Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Articolo 19 - Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare

- 1. Il Consiglio, una volta aperto il procedimento disciplinare, può disporne in qualsiasi momento la sospensione in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.
- 2. La sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione.
- 3. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpato, decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare.

Articolo 20 - Lettura del dispositivo

1. Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato, mediante lettura in udienza.

Articolo 21 - Pubblicazione

1. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dall'udienza dibattimentale.

Articolo 22 - Rinvio della decisione

1. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

Articolo 23 - Requisiti della decisione

- 1. La decisione del Consiglio deve contenere:
- nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione del giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione del giorno, mese e anno;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale, per il tramite dell'Ordine Territoriale, e l'indicazione del relativo termine.

Articolo 24 - Notificazione della decisione

1. La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 21, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede e viene comunicata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia.



Articolo 25 - Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

- 1. La riammissione all'albo o all'elenco dei professionisti radiati è disciplinata dall'art. 57 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
- 2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 52 d. lgs. 139/05, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, analogamente a quanto richiesto al momento della iscrizione all'Ordine, decorsi rispettivamente
 - per il caso della censura, due anni dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;
 - per il caso della sospensione, tre anni dal termine del periodo di sospensione dall'esercizio della professione.
- 3. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio dell'Ordine competente decorsi i tempi prescritti dal 2° comma del presente articolo. Il Consiglio decide entro 60 gg. dalla presentazione dell'istanza.
- 4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".
- 5. Nel caso in cui l'iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto a procedura disciplinare, il Consiglio sospende il procedimento stesso fino alla conclusione della procedura disciplinare.
- 6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo. ¹

Articolo 26 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si debbono intendere richiamate ed applicabili le disposizioni del Capo V del D.Lgs. 139/2005 (articoli da 49 a 57), ai cui principi generali esso si ispira, nonché del Regolamento Nazionale.

¹ Articolo aggiunto con delibera del 19 settembre 2011